



Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Molecular Medicine S.p.A. - 25 ottobre 2018

Indice

| | |
|--|---------|
| Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti | pag. 3 |
| Statuto sociale | pag. 7 |
| Regolamento delle assemblee degli azionisti | pag. 25 |
| Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'assemblea | pag. 33 |
| Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'assemblea | pag. 35 |
| Informativa sul trattamento dei dati personali | pag. 43 |

FROM GENES TO THERAPY

MOLMED S.p.A.

1

Via Olgettina, 58 - 20132 Milano, Italia | Tel. +39 0221277.1 - Fax +39 02 21277.325
info@molmed.com - www.molmed.com

Capitale Sociale € 21.819.020,83 i.v. - REA n.1506630 - N. iscrizione Reg. Imprese di Milano - C. F. e P. IVA 11887610159



[PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN BIANCO]



Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria di Molecular Medicine S.p.A. ("MolMed" o la "Società") in data **25 ottobre 2018 alle ore 10,00 in unica convocazione**, presso l'auditorium Oxygen, Zambon OpenZone, via Campestre, Bresso (Milano), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- Nomina di un nuovo consigliere o riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- Delega al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. ad aumentare, in una o più volte, entro il termine di 24 mesi, il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., mediante emissione di un numero di azioni ordinarie, prive di valore nominale, non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di MolMed alla data di eventuale esercizio della delega. Delibere inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Sono legittimati a intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (**16 ottobre 2018 - record date**) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, ossia entro il **22 ottobre 2018**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Rappresentanza in assemblea

Delega ordinaria

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tal fine, è possibile utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito *internet* della Società www.molmed.com (sezione "Investitori/Informazioni Azionisti/Assemblee Azionisti"). La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: corporategovernance.molmed@legalmail.it. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, recapitare o trasmettere una copia della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute, per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.



Delega al rappresentante designato

La delega può essere altresì conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, CAP 20145, designata dalla Società quale rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), sottoscrivendo lo specifico modulo di delega disponibile sul sito *internet* della Società www.molmed.com (nella sezione "Investitori/Informazioni Azionisti/Assemblee Azionisti"), ovvero reperibile presso Computershare S.p.A. ai recapiti sopra indicati. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire in originale presso la sede di Computershare S.p.A. entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, ossia entro il **23 ottobre 2018**. Copia della delega potrà essere eventualmente anticipata al rappresentante designato, entro il suddetto termine, a mezzo telefax al n. +39.02.46776850, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il termine e con le stesse modalità del conferimento. Si ricorda che la comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento di delega al rappresentante designato. Informazioni in merito al conferimento della delega a Computershare S.p.A. - contattabile telefonicamente per eventuali chiarimenti al n. +39.02.46776811 - sono riportate nello specifico modulo di delega.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il **5 ottobre 2018**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sull'argomento già all'ordine del giorno dell'assemblea. La domanda, unitamente alla comunicazione (o comunicazioni) rilasciata dagli intermediari attestante la titolarità della suddetta partecipazione ai fini della relativa legittimazione, deve essere fatta pervenire per iscritto, entro il suddetto termine, mediante invio tramite posta raccomandata, presso la sede legale della Società, all'attenzione della funzione *legal affairs & corporate governance*, oppure tramite *e-mail* all'indirizzo di posta certificata corporategovernance.molmed@legalmail.it, unitamente ad informazioni che consentano l'individuazione degli azionisti presentatori (al riguardo, si invita a fornire anche un recapito telefonico di riferimento). Sempre entro il suddetto termine e con le medesime modalità deve essere trasmessa, da parte degli eventuali azionisti proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ad integrazione dell'ordine del giorno, oppure la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sugli argomenti già presenti nell'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sugli argomenti già presenti nell'ordine del giorno della stessa è data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, tali ultime proposte, così come le relative relazioni predisposte dagli azionisti presentatori ed accompagnate da eventuali valutazioni del consiglio di amministrazione, saranno messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità di cui all'art. 125-*ter*, comma 1 del TUF. Per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli



amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta, non è ammessa integrazione diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1 del TUF.

Con riferimento al punto all'ordine del giorno dell'assemblea in parte ordinaria, si rammenta che ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale l'assemblea delibererà con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Diritto di porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea facendole pervenire entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il **22 ottobre 2018**, mediante: (i) invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, all'attenzione della Funzione *investor relations*, o (ii) via *e-mail* all'indirizzo investorrelations.molmed@legalmail.it, o (iii) mediante trasmissione via *fax* al n. +39.02.212.77.325. Al riguardo, i richiedenti dovranno far pervenire alla Società – tramite il proprio intermediario – le comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto di voto; nel caso in cui abbiano richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno pervenute alla Società. Alle domande pervenute prima dell'assemblea nel suddetto termine, verrà data risposta al più tardi durante l'assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

Le relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente, presso la sede legale della Società, nel meccanismo di deposito delle informazioni regolamentate 1info-storage (www.1info.it) e sul sito *internet* della Società www.molmed.com (sezione Informazioni agli azionisti/Assemblee), **in data odierna**.

Informazioni sul capitale sociale

Ai sensi dell'art. 125-*quater* del TUF, si riportano le informazioni sul capitale sociale di MolMed:

- Capitale sociale: euro 21.819.020,83, interamente sottoscritto e versato.
- Azioni emesse: 463.450.672 (azioni ordinarie senza valore nominale, con diritto di voto in assemblea).

Milano, 24 settembre 2018



[PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN BIANCO]



Statuto sociale

Iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano in data 5 giugno 2018



TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – OGGETTO -DURATA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata “Molecular Medicine S.p.A.” o, in forma abbreviata, “MolMed S.p.A.”, senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede in Milano.

Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.

Articolo 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto lo svolgimento, sia direttamente che indirettamente, anche tramite partecipazioni a società, enti o imprese, sia in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, delle seguenti attività:

- a) la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'industrializzazione ed il commercio di nuovi composti terapeutici di origine biotecnologica, biologica e chimica afferenti al settore farmaceutico, biotecnologico, della medicina molecolare/cellulare, della genetica, della terapia genica e cellulare e della diagnostica (qui di seguito il “campo di attività”);
- b) la produzione, la lavorazione di materiali e la prestazione di servizi nel campo di attività;
- c) lo sviluppo e il miglioramento di nuove tecnologie e procedure nel campo di attività;
- d) l'industrializzazione, la produzione, la commercializzazione, con esclusione della vendita al minuto, e la distribuzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, biotecnologici, chimici e biologici e loro derivati;
- e) la promozione e l'organizzazione o l'aggiornamento di corsi di natura scientifica.

In relazione a tale oggetto la Società può, inoltre, compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale; può pertanto, a titolo meramente esemplificativo, assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre società, imprese, enti, istituti, associazioni ed organismi anche consortili in qualsiasi forma costituiti aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio nei limiti consentiti dalla legge, prestando anche eventuali servizi a favore di tali organismi, concedere fidejussioni, avalli e garanzie anche reali ed anche nei confronti di banche ed istituti di credito; le operazioni finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni, non devono comunque essere svolte nei confronti del pubblico.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100.



TITOLO II CAPITALE E AZIONI

Articolo 5 - Capitale sociale e azioni

Il capitale sociale ammonta ad euro 21.819.020,83, ed è diviso in n. 463.450.672 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

L'assemblea straordinaria in data 29 ottobre 2007 ha deliberato di aumentare il capitale fino ad un massimo di euro 772.178,60, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, in forma scindibile, ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, a servizio di piani di *stock option* a favore di dipendenti, amministratori esecutivi e collaboratori della Società e di eventuali società controllate o controllanti, aumento che dovrà eseguirsi a cura del consiglio di amministrazione nei modi indicati nel verbale stesso entro la data del 31 dicembre 2023.

L'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 595.250,46 (cinquecentonovantacinquemiladuecentocinquanta virgola quarantasei), oltre sovrapprezzo, con emissione di massime n. 12.643.520 (dodicimilioneicentoquarantatremilacinquecentoventi) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5° e 8°, del codice civile, da riservare ai beneficiari del Piano di Stock Option 2016-2021 approvato dall'assemblea dei soci del 7 novembre 2016. È stato fissato quale termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni la data del 31 gennaio 2022 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, del codice civile, si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte.

L'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016 ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al consiglio di amministrazione di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, entro e non oltre il 31 ottobre 2018, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, mediante emissione, anche in più *tranche*, di complessive massime n. 42.000.000 azioni ordinarie, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da destinarsi esclusivamente e irrevocabilmente alla sottoscrizione da parte di Société Générale, secondo i termini e le condizioni stabiliti nell'accordo sottoscritto tra la Società e Société Générale in data 6 ottobre 2016, a fronte di richieste di sottoscrizione discrezionali formulate dalla Società ad un prezzo per ciascuna tranche pari al 95% del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (*Volume Weighted Average Price* ovvero "VWAP") delle azioni ordinarie della Società registrato nei tre giorni di mercato aperto successivi alla presentazione di ciascuna richiesta di sottoscrizione da parte della Società (il "**Periodo di Pricing**"). Nel caso in cui il prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del Periodo di *Pricing* sia inferiore al 97% del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati nel Periodo di *Pricing*, la Società e/o Société Générale avranno la facoltà di posticipare il termine del Periodo di *Pricing* di un giorno di mercato aperto (c.d. "*stop loss*"). Qualora l'evento di *stop loss* si verifici per tre volte consecutive, la relativa richiesta di sottoscrizione sarà cancellata.

La medesima assemblea straordinaria ha altresì conferito al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente e all'amministratore delegato, in via disgiunta tra loro, e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per: (i) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti



autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno; (ii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.

Il consiglio di amministrazione, in esecuzione della delega deliberata dall'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016, ha deliberato in data 15 novembre 2016 di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.977.338,53, oltre sovrapprezzo, con emissione di massime n. 42.000.000 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, entro il termine finale del 31 ottobre 2018.

Le azioni sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83 - *bis* e seguenti del D.lgs. 58/1998 ("TUF").

Le azioni attribuiscono i medesimi diritti sia patrimoniali che amministrativi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 6 - Conferimenti. Aumenti di capitale

I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, anche *cum warrant*, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

Articolo 7 - Trasferibilità delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Articolo 8 - Recesso

Il diritto di recesso spetta agli azionisti nei casi e nei modi previsti dalla legge, fatta eccezione per l'ipotesi di proroga del termine di durata della Società.

TITOLO III ASSEMBLEA

Articolo 9 - Convocazione

L'assemblea si riunisce in Italia, anche fuori dal Comune in cui si trova la sede sociale, o nei Paesi membri dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.



L'assemblea è convocata, nei termini di legge, con avviso pubblicato sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

L'assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria si tiene in unica convocazione, ai sensi dell'articolo 2369, comma 1, del codice civile.

La competenza a convocare l'assemblea spetta al consiglio di amministrazione, fermo restando il potere del collegio sindacale ovvero di almeno due membri dello stesso di procedere alla convocazione, ai sensi dell'articolo 151 del TUF e delle altre vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 10 - Intervento

La legittimazione all'intervento in assemblea è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Coloro i quali sono legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito *internet* della Società.

La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 11 - Voto

Ogni azione attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

La legittimazione all'esercizio del diritto di voto è riconosciuta in base alle medesime disposizioni dettate per la legittimazione all'intervento in assemblea. Nel prosieguo dello statuto, il riferimento al voto esercitato dai "soci" deve intendersi pertanto riferito ai soggetti legittimati in forza di dette disposizioni.

Articolo 12 - Presidente

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente, se nominato, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dall'assemblea.



Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento assembleare.

Articolo 13 - Competenze e maggioranze

L'assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie a essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, con le maggioranze stabilite dalle legge.

Articolo 14 - Verbalizzazione

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea, su sua proposta, al quale è assegnata la funzione di verbalizzare la riunione.

Nelle assemblee straordinarie e quando il Presidente lo ritenga comunque opportuno il ruolo di segretario è affidato a un notaio, ai sensi di legge, designato dal Presidente.

Il verbale della riunione è redatto in conformità all'articolo 2375 del codice civile e delle altre vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 15- Regolamento assembleare

Lo svolgimento dell'assemblea può essere disciplinato da un regolamento assembleare approvato con delibera dell'assemblea ordinaria.

TITOLO IV CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 - Composizione, durata, requisiti e nomina

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) membri, determinato con deliberazione dall'assemblea ordinaria in sede di nomina del consiglio di amministrazione o modificato con successiva deliberazione.

Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non superiore a tre esercizi e cessano dalla carica alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla vigente disciplina normativa e regolamentare;
- almeno due amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF ("**Requisiti di Indipendenza**").

La nomina del consiglio di amministrazione è effettuata dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci e dal consiglio di amministrazione uscente, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.



Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla quota determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.

Le liste presentate dai soci sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

La lista presentata dal consiglio di amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede sociale, secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Le liste devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 21 (ventun) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Ciascuna lista:

- deve contenere un numero di candidati non superiore a 15 (quindici), elencati secondo una numerazione progressiva;
- deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i Requisiti di Indipendenza; se contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), deve contenere ed espressamente indicare almeno due amministratori in possesso di tali requisiti;
- non può essere composta, se contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), solo da candidati appartenenti al medesimo genere, maschile o femminile, bensì deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore;
- deve contenere in allegato: (i) il *curriculum vitae* dei candidati; (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (iii) per le liste presentate dai soci, l'indicazione dell'identità dei soci che le hanno presentato e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) per le liste presentate dai soci, la dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144 *quinquies*, primo comma, della delibera Consob n.11971/1999; (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla



presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

(A) Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del consiglio di amministrazione in base alle disposizioni che seguono:

- risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere meno uno; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ("**Lista di Minoranza**"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima;
- in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti;
- se, con le modalità sopra indicate, non risultano eletti almeno due amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, si procede come segue: (i) qualora il candidato della Lista di Minoranza non possieda i Requisiti di Indipendenza, egli è sostituito dal primo dei candidati della medesima lista in possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) qualora ciò non sia possibile o qualora non risultino comunque eletti almeno due amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, il o i due candidati privi di tali requisiti, eletti come ultimi in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sono sostituiti dal primo o dai primi candidati non eletti della stessa lista, in possesso dei Requisiti di Indipendenza, secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati e nel numero necessario per raggiungere il numero di due amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza;
- se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sono sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere; nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

(B) Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

(C) Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e le disposizioni *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra generi.

La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e le disposizioni *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra generi.

La perdita dei Requisiti di Indipendenza da parte di un amministratore comporta la sua cessazione dalla carica, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, solo qualora in virtù di ciò venisse meno il numero minimo degli amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza stabilito dalla norma medesima.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero consiglio.

Articolo 17 - Presidente, Vice Presidente, organi delegati e comitati

Il consiglio, qualora non vi provveda l'assemblea, ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il Presidente nominato dalla stessa, elegge fra i suoi membri, per la medesima durata del consiglio di amministrazione, il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Ove sia nominato, il Vice Presidente svolge funzione vicaria del Presidente e ha i medesimi poteri in ogni caso di assenza o impedimento del Presidente.

Il consiglio di amministrazione può nominare al proprio interno un amministratore delegato conferendogli i relativi poteri di gestione e di rappresentanza, nei limiti di legge e del presente statuto. I poteri di gestione e di rappresentanza, limitatamente a determinati atti o categorie di atti o funzioni, possono essere altresì delegati ad altri componenti del consiglio di amministrazione.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) amministratori, che durano in carica per il periodo di durata del rispettivo mandato di amministratori, determinando i limiti della delega, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento del comitato. In mancanza, valgono le disposizioni previste per il consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione non può delegare – né all'amministratore delegato, né a singoli consiglieri, né al comitato esecutivo – le decisioni di cui all'articolo 2381 del codice civile, nonché le altre decisioni che per legge o regolamento debbono essere assunte con votazione collegiale dell'intero consiglio.



Il consiglio di amministrazione può istituire altri comitati composti anche da soggetti esterni all'organo amministrativo, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento. I suddetti comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al consiglio di amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi.

Il consiglio di amministrazione ripartisce fra i propri componenti la remunerazione determinata dall'assemblea a favore di tutti gli amministratori, nonché ripartisce o determina i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del collegio sindacale.

Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori generali, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Il consiglio di amministrazione può, infine, nominare un Segretario anche estraneo al consiglio stesso.

Articolo 18 - Convocazione e adunanze

Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea, in Svizzera, Regno Unito o negli Stati Uniti d'America.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta domanda da un amministratore delegato o almeno due dei suoi membri.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il consiglio è convocato dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dall'amministratore delegato.

Il potere di convocare il consiglio di amministrazione spetta altresì, ai sensi dell'articolo 151 del TUF, al collegio sindacale o anche individualmente a ciascun sindaco effettivo.

La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata mediante avviso da inviarsi – mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica – al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi in carica.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza della riunione consiliare è assunta dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore delegato, ovvero, in caso sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, in quanto soggetti demandati alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.



Le deliberazioni del consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

Articolo 19 - Poteri

La gestione dell'impresa sociale spetta in via esclusiva al consiglio di amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la competenza dell'assemblea: (i) fusione e scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, del codice civile; (ii) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (iii) riduzione del capitale in caso di recesso di uno o più soci; (iv) adeguamento dello statuto a disposizioni normative; (v) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (vi) riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo, ai sensi dell'art. 2446 comma 3 del codice civile.

Articolo 20 - Rappresentanza

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, nonché, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato.

La rappresentanza della Società spetta altresì, nei limiti del potere di gestione di volta in volta delegato, all'amministratore delegato e ai consiglieri cui siano stati delegati determinati atti o categorie di atti o funzioni.

Articolo 21 - Informativa

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

Il consiglio di amministrazione si riunisce con cadenza almeno trimestrale, anche al fine di riferire al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale ed, in particolare, riferire sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata agli interessati anche per iscritto.

Articolo 22 - Remunerazione

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

L'assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori. Detto importo può comprendere quello degli amministratori investiti di particolari cariche.

L'assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

TITOLO IV COLLEGIO SINDACALE

Articolo 23 - Composizione, durata, nomina e sostituzione

Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 3 (tre) supplenti. I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La composizione del collegio sindacale di cui alla presente disposizione si applica dalla prima nomina successiva all'adozione della medesima.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il consiglio di amministrazione ne accerta la sussistenza.

I sindaci sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla medesima quota determinata dalla Consob, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione di società con azioni negoziate in mercati regolamentati (articoli 144-quater e 144-sexies del regolamento Consob n. 11971/1999). La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio presentatore nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data, fermo restando che la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista potrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.

Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre eventuali modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, possono essere presentate ulteriori liste, sino al terzo giorno successivo a tale data, da parte di soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla metà della quota minima richiesta dal presente articolo.

Ciascuna lista:

- si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di tre candidati alla carica di sindaco supplente. Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina *pro tempore*



vigente, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e uno alla carica di sindaco supplente.

- deve contenere in allegato i seguenti documenti: (i) le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa regolamentare; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni rilasciate dai soci, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti. Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

(A) Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del collegio sindacale in base alle disposizioni che seguono:

- risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza per il Collegio**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza per il Collegio ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("**Sindaco di Minoranza**"), al quale spetta la presidenza del collegio sindacale, e il terzo sindaco supplente ("**Sindaco Supplente di Minoranza**");
- in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene la maggioranza semplice del numero di voti;
- se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero



intero, viene escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza per il Collegio e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

- (B)** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risultano eletti tre sindaci effettivi e tre supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
- (C)** In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i tre sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

In caso di sostituzione di un sindaco subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, purché siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi; qualora ciò non fosse, si procederà nell'ordine ad uno slittamento di soggetti appartenenti alla medesima lista del sindaco cessato o, in subordine, appartenenti alle eventuali ulteriori liste di minoranza sulla base dei voti ricevuti.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del collegio sindacale si procede, nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi, come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella Lista di Maggioranza per il Collegio, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza e qualora non siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del collegio sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte degli azionisti di riferimento e degli azionisti ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del collegio sindacale.

I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.



Articolo 24 - Remunerazione

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 25 - Convocazione, adunanze e deliberazioni

Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, alle medesime condizioni stabilite per il consiglio di amministrazione.

Articolo 26 - Parti correlate

La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia dalla Società vigenti (le "Procedure").

Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il consiglio di amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottate dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.

Qualora sussistano ragioni d'urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale in relazione ad operazioni con parti correlate di competenza dell'assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, l'assemblea potrà approvare tali operazioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura. Qualora le valutazioni del collegio sindacale sulle ragioni dell'urgenza siano negative, l'assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

TITOLO VI BILANCIO, RISERVE E UTILI

Articolo 27 - Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.



Il consiglio di amministrazione redige e mette a disposizione del pubblico, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e della disciplina regolamentare vigente, la relazione finanziaria annuale - comprendente tra l'altro il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, ove richiesto, e la relazione sulla gestione - e le relazioni finanziarie previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, unitamente alle attestazioni del dirigente preposto e alle relazioni del revisore legale o della società di revisione legale di volta in volta richieste.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, ricorrendo i presupposti previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del TUF.

Articolo 28 - Dirigente preposto

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previsto dall'art. 154-bis del TUF ("**Dirigente Preposto**"), svolge i controlli e redige le relazioni, dichiarazioni e attestazioni, in materia di bilancio, documenti contabili e relazioni finanziarie, in conformità a quanto stabilito dalla vigente disciplina normativa e regolamentare.

Il Dirigente Preposto deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Dirigente Preposto è nominato, previo parere del collegio sindacale e previa verifica del possesso dei requisiti, dal consiglio di amministrazione, il quale deve altresì conferirgli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.

Il Dirigente Preposto dura in carica fino alla data della prima riunione del consiglio di amministrazione successiva all'assemblea che ha deliberato in merito alla nomina dell'intero consiglio di amministrazione.

Articolo 29 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale, aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'assemblea all'atto del conferimento dell'incarico determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante il periodo di espletamento dell'incarico stesso.

Articolo 30 - Dividendi

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la società può distribuire acconti sui dividendi.



TITOLO VII SCIoglimento

Articolo 31 - Scioglimento e liquidazione

La Società di scioglie nei casi previsti dalla legge.

Il consiglio di amministrazione è competente, ai sensi dell'articolo 2484, comma 4, del codice civile, ad accertare il verificarsi della causa di scioglimento e a eseguire gli adempimenti pubblicitari di legge.

Verificatasi una qualsiasi causa di scioglimento, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore, fissandone i poteri e il compenso.



[PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN BIANCO]



Regolamento

*Delle assemblee degli azionisti
di Molecular Medicine S.p.A.*



Regolamento delle assemblee degli azionisti di Molecular Medicine S.p.A.

Capo I – Disposizioni preliminari

1. Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie di Molecular Medicine S.p.A. (la “**Società**”).
- 1.2 Il presente Regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria con le maggioranze di legge.

Capo II – Della costituzione dell'assemblea

2. Partecipazione all'assemblea e identificazione degli intervenuti

1. Possono intervenire in assemblea i soggetti a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto.
2. Sono legittimati all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto coloro a favore dei quali sia pervenuta alla Società, nei termini previsti dalla normativa in vigore, la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la predetta legittimazione. Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta o conferita in via elettronica ai sensi della normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione.
3. Assistono all'assemblea, per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del Regolamento, ma senza poter prendere la parola, i commissari e gli eventuali scrutatori non soci, nonché gli eventuali assistenti del segretario o del notaio ai sensi del successivo art.3 comma 1.
4. Quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea, anche in relazione alle materie da trattare, possono assistere all'assemblea i dipendenti della Società, i rappresentanti della società di revisione legale dei conti, nonché consulenti della Società.
5. Con il consenso del Presidente dell'assemblea, possono inoltre assistere alla stessa, ma senza poter prendere la parola, giornalisti accreditati per la singola assemblea da giornali, anche elettronici, quotidiani o periodici, italiani o esteri, di diffusione nazionale e da reti radiotelevisive, italiane o estere, di diffusione nazionale
6. Salvo diversa indicazione nell'avviso di convocazione, le attività di accreditamento, effettuate da personale ausiliario incaricato dalla Società, mediante accertamento dell'identità e della legittimazione di coloro che intendono intervenire o assistere all'assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione con un congruo anticipo rispetto all'ora fissata per l'inizio dei lavori assembleari.
7. Il Presidente, anche su segnalazione del personale ausiliario e con il supporto del segretario o di altro personale appositamente incaricato, risolve le eventuali contestazioni in proposito.
8. I partecipanti che dopo l'accREDITAMENTO intendono abbandonare la sala assembleare sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.



3. Presidente, segretario, scrutatori

1. Gli intervenuti procedono alle eventuali votazioni per l'elezione del Presidente dell'assemblea e del segretario dell'assemblea ai sensi dell'art. 12 dello statuto. Il segretario assiste il Presidente nella redazione del verbale, che dovrà essere redatto in lingua italiana. Con il consenso del Presidente, il segretario può farsi assistere da persone di propria fiducia.
2. Il Presidente, anche avvalendosi di collaboratori dallo stesso incaricati, accerta la legittimazione all'intervento in assemblea nonché la regolare costituzione della stessa. Degli esiti degli accertamenti di cui al presente comma e al comma seguente di questo art. 3 deve essere dato conto nel verbale dell'assemblea.
3. Il Presidente, inoltre, nel corso dell'assemblea, accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.
4. Sotto la direzione del Presidente viene redatto dal personale ausiliario un foglio di presenza nel quale sono individuati tutti coloro che intervengono in quanto titolari del diritto di voto relativo ad azioni della Società, con la specificazione del numero di azioni da ciascuno rappresentate. Inoltre, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 3, 4 e 5 del precedente art. 3.
5. Il Presidente, se del caso, sceglie gli scrutatori.

4. Ripresa e registrazione dei lavori

1. I lavori dell'assemblea possono, con decisione del Presidente, essere oggetto di riprese audio/video sia per la trasmissione/proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, sia per fornire supporto alla predisposizione delle risposte e alla redazione del verbale, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela dei dati personali e della privacy.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o video e congegni similari senza specifica autorizzazione del Presidente.

5. Ordine del giorno

1. Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'assemblea e averne dato atto ai presenti indicando la percentuale del capitale presente e rappresentato, il Presidente dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

6. Mancata costituzione

1. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea non siano raggiunte, il Presidente, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti indicando la percentuale del capitale presente e rappresentato e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ad una successiva convocazione.

Capo III - Della discussione

7. Illustrazione degli argomenti

1. Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione.
2. Il Presidente e, su suo invito, gli amministratori della Società illustrano gli argomenti all'ordine del giorno, avvalendosi, ove opportuno, dei dipendenti o consulenti della Società e/o di amministratori e dipendenti di società del gruppo, ove previamente ammessi a partecipare su decisione del Presidente.
3. Il Presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi del successivo art. 8. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi o turbative al regolare svolgimento dell'assemblea.

8. Interventi nella discussione

1. Tutti coloro che intervengono all'assemblea in quanto legittimati al diritto di voto hanno il diritto di prendere la parola una sola volta su ciascuno degli argomenti posti in discussione, facendo osservazioni e chiedendo informazioni.
2. Coloro che intendono prendere la parola debbono richiederlo al Presidente presentandogli domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento all'ordine del giorno cui la domanda stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che il medesimo non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.
3. Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso, il Presidente concede la parola secondo l'ordine cronologico delle alzate di mano oppure secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.
4. I membri del consiglio di amministrazione, i sindaci e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società possono chiedere di intervenire nella discussione.
5. Gli altri dipendenti della Società, gli amministratori e dipendenti di società del gruppo o gli eventuali consulenti della Società ammessi a partecipare all'assemblea con il consenso del Presidente prendono la parola solo quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente stesso in relazione alla materia da trattare.

9. Durata degli interventi

1. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può determinare il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l'oratore a concludere in breve tempo.

10. Risposte e repliche

1. Il Presidente e, su suo invito, gli amministratori, i sindaci e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari rispondono agli oratori al termine di ciascun intervento ovvero, a scelta del Presidente, dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno.



2. I legittimati all'intervento che siano già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta per un breve intervento, anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

11. Interruzione dei lavori e rinvio dell'adunanza

1. I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità anche per preparare le risposte alle domande poste dagli intervenuti, e l'assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per breve periodo, motivandone la decisione.
2. Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'art. 2374 del codice civile e, con il consenso dell'assemblea, può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità, comunque nei limiti di legge; in tale caso, egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

12. Poteri del Presidente

1. Al Presidente spetta il compito di mantenere l'ordine e reprimere abusi all'interno dell'assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e permettere l'esercizio dei diritti di tutti gli intervenuti. A tali fini il Presidente, salvo che l'assemblea si opponga, può togliere la parola agli oratori nei casi seguenti:
 - qualora l'oratore parli senza averne facoltà o continui a parlare una volta esaurito il tempo assegnatogli;
 - previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
 - nel caso in cui l'oratore pronunci frasi o assuma atteggiamenti sconvenienti o ingiuriosi, ovvero inciti alla violenza o al disordine.
2. Qualora uno o più fra i presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'assemblea, il Presidente ammonisce coloro che pongono in essere tali comportamenti a porvi fine. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente, salvo che l'assemblea si opponga, può disporre, comunque nei limiti di legge, l'allontanamento dalla sala della riunione delle persone precedentemente ammonite per tutta la fase della discussione, avvalendosi, ove necessario, degli addetti ai servizi di sorveglianza e di sicurezza della Società.

13. Chiusura della discussione

1. Esauriti tutti gli interventi, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.

Capo IV - Della votazione

14. Poteri del Presidente

1. Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni.
2. Ove se ne verificano i presupposti, il Presidente può adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 12, comma 2, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire comunque la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali i suddetti provvedimenti siano assunti. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 12, comma 2.



3. Quando l'assemblea sia stata convocata per l'elezione di cariche sociali, il Presidente può disporre la formazione di seggi.
4. Il Presidente può fissare un tempo massimo entro cui il voto debba essere espresso.

15. Ordine delle votazioni

1. Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su un singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione in merito allo stesso oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

16. Modalità di votazione

1. Salvo quanto previsto al successivo art. 17, le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese. Tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascun socio, per esse il Presidente adotta uno dei seguenti metodi:
 - appello nominale;
 - sottoscrizione di scheda;
 - alzata di mano;
 - alzata e seduta;
 - uso di idonee apparecchiature elettroniche.

17. Elezione degli amministratori e dei sindaci

1. La nomina di consiglieri di amministrazione e di componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale avviene secondo le procedure descritte agli artt. 16 e 23 dello statuto.
2. Il consiglio di amministrazione predispone per il giorno dell'assemblea convocata per l'elezione di consiglieri di amministrazione una scheda contenente le liste regolarmente presentate ai sensi dell'art. 16 dello statuto, riportante l'indicazione nominativa degli azionisti che hanno concorso alla presentazione di ciascuna lista e del numero delle rispettive azioni depositate ai fini assembleari.
3. Il consiglio di amministrazione predispone per il giorno dell'assemblea convocata per l'elezione di componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale una scheda contenente le liste regolarmente presentate ai sensi dell'art. 23 dello statuto, riportante l'indicazione nominativa degli azionisti che hanno concorso alla presentazione di ciascuna lista.
4. Le schede verranno consegnate a ciascun titolare del diritto di voto o suo delegato non appena accertata la legittimazione a partecipare all'assemblea ai sensi dell'art. 2.2.

18. Proclamazione dei risultati

1. Ultimate le votazioni, ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo statuto. In caso di elezione di membri del consiglio di amministrazione e/o componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale, il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara eletti i candidati che risultino eletti in base ai meccanismi previsti, rispettivamente, nell'art.16 e nell'art. 23 dello statuto.



Capo V - Della chiusura dell'assemblea

19. Chiusura dell'assemblea

1. Esaurita la votazione di tutti i punti all'ordine del giorno e proclamati i relativi risultati, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Capo VI - Disposizione finale

20. Ulteriori poteri del Presidente

1. Oltre a quanto espressamente previsto nel presente Regolamento, il Presidente può, in conformità allo statuto e alla legge, adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.



[PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN BIANCO]



Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A. sull'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'assemblea

redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A. (di seguito "**MolMed**" o la "**Società**") intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione all'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'assemblea che si terrà in data 25 ottobre 2018 (unica convocazione).

1. Nomina di un nuovo consigliere o riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi informiamo che, a seguito delle dimissioni da Presidente del consiglio di amministrazione e consigliere presentate dal Professor Claudio Bordignon in data 24 settembre 2018, il consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno non procedere alla cooptazione di un consigliere ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, del codice civile ma di sottoporre direttamente alla successiva Assemblea, in vista dell'imminenza della stessa, la deliberazione in merito alla nomina di un amministratore o alla riduzione del numero degli amministratori.

Siete pertanto invitati a procedere, alternativamente, all'elezione di un nuovo amministratore al fine di integrare il numero dei consiglieri di amministrazione della Società fissato in 11 (undici), come da delibera dell'assemblea ordinaria del 18 aprile 2016, ovvero a deliberare in ordine alla riduzione del numero degli amministratori da 11 (undici) a 10 (dieci).

Al riguardo si ricorda che l'art. 16 dello Statuto Sociale prevede che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) membri, determinato con deliberazione dall'assemblea ordinaria in sede di nomina del consiglio di amministrazione o modificato con successiva deliberazione.

Qualora l'assemblea degli azionisti intendesse integrare il consiglio di amministrazione, si ricorda che, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, la nomina dell'amministratore avverrà con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e le disposizioni *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra generi.

Si segnala al riguardo che il consiglio di amministrazione della Società, nella propria attuale composizione, garantisce già il rispetto dei vincoli di legge, di statuto e di "autodisciplina" in materia di equilibrio tra generi e di presenza di un numero adeguato di amministratori indipendenti previsti per un consiglio di amministrazione composto da 11 membri e pertanto non vi sono obblighi in tal senso per la presentazione delle candidature.

L'amministratore eventualmente eletto resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il consiglio di amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2018.

Non sono previste specifiche procedure per la presentazione delle candidature; tuttavia, il consiglio di amministrazione raccomanda agli azionisti che intendano proporre una candidatura, di comunicarlo alla Società con congruo anticipo al fine di consentirne alla Società stessa la pubblicazione, possibilmente, ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Inoltre, si raccomanda di allegare idonea documentazione relativa al candidato, analoga a quella prevista in occasione della presentazione delle liste per la nomina dell'intero



consiglio di amministrazione (v. art. 16 dello statuto sociale).

Le proposte così pervenute saranno tempestivamente rese pubbliche, mediante apposito comunicato al mercato e sul sito internet della Società.

* * *

Milano, 24 settembre 2018

Per il consiglio di amministrazione

L'amministratore delegato

Riccardo Palmisano

Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A. sull'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'assemblea

ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti n.11971/1999 ("Regolamento Emittenti")

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra la proposta che il consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A. (di seguito "**MolMed**" o la "**Società**") intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione al seguente punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria che si terrà in data 25 ottobre 2018 alle ore 10.00:

"Delega al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. ad aumentare, in una o più volte, entro il termine di 24 mesi, il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., mediante emissione di un numero di azioni ordinarie, prive di valore nominale, non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di MolMed alla data di eventuale esercizio della delega. Delibere inerenti e conseguenti."

Signori Azionisti,

siete convocati in assemblea straordinaria al fine di deliberare in merito ad una delega da conferire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare, in una o più volte, entro 24 mesi dal momento in cui la delega sarà deliberata dall'assemblea, il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., nei limiti del 10% del capitale sociale della Società al momento dell'esercizio della delega (l'**"Aumento di Capitale"**).

* * *

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., lo statuto – anche mediante modifica dello stesso da parte dell'assemblea straordinaria – può attribuire all'organo amministrativo il potere di deliberare l'aumento del capitale, nel rispetto di un ammontare massimo e per non più di cinque anni dal momento in cui la delega è stata deliberata dall'assemblea.

La delega attribuita all'organo amministrativo può anche consentire a quest'ultimo di dare esecuzione a un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ. La norma prevede, invero, che le società con azioni quotate in mercati regolamentati possano escludere il diritto di opzione qualora l'aumento di capitale sia di ammontare non superiore al 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che una relazione del revisore legale (o della società di revisione legale) attesti che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni.

Lo statuto della Società, nel suo art. 6, recepisce tale possibilità.

L'attribuzione della delega prevista dall'art. 2443 cod. civ. consentirebbe di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le opportunità e le condizioni di mercato più favorevoli per l'effettuazione dell'operazione, tenuto anche conto degli elementi di incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.



Oltre all'indicata maggiore flessibilità in merito alla tempistica di attuazione, rispetto alle deliberazioni assembleari, lo strumento della delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al consiglio di amministrazione la determinazione, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge richiamati, delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'eventuale operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa nel periodo tra la comunicazione e l'avvio dell'operazione che intercorrerebbe ove la stessa fosse deliberata dall'assemblea.

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non configurano la ricorrenza di alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello statuto della Società e delle disposizioni di legge o della normativa regolamentare applicabili.

1.1 Prezzo di sottoscrizione delle Azioni

L'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ. disciplina la facoltà, per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, di prevedere in statuto l'esclusione del diritto di opzione per gli aumenti di capitale nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione emessa da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Con la delega oggetto della delibera posta all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria del 25 ottobre 2018, si intende pertanto rimettere al consiglio di amministrazione anche la facoltà di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento e il termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, con il limite e la condizione che, in conformità all'art. 2441 comma 4 secondo periodo, cod. civ., il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

2. Motivazioni della proposta e destinazione dei proventi

La proposta di attribuzione della delega all'organo amministrativo è finalizzata al reperimento di nuove risorse finanziarie. Infatti, l'Aumento di Capitale consentirà alla Società di reperire, con la flessibilità tipica di tale strumento, risorse finanziarie da destinare principalmente (i) al proseguimento dello sviluppo degli attuali prodotti, (ii) all'arricchimento della pipeline, (iii) al mantenimento di un elevato standard delle facility e, più in generale, (iv) alle esigenze del business della Società.

L'attribuzione al consiglio di amministrazione della delega per dare esecuzione all'Aumento di Capitale permetterà di beneficiare delle condizioni di mercato più favorevoli per il reperimento di risorse sui mercati finanziari, anche ove si rendesse necessario agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto degli elementi di incertezza e volatilità che caratterizzano tali mercati.

Come società di ricerca biotecnologica con ingenti fabbisogni di cassa, la Società necessita di flessibilità nel reperire i propri fondi velocemente ed efficacemente, di volta in volta. È di vitale importanza che la Società sia capace di effettuare aumenti di capitale nel momento in cui le condizioni di mercato siano maggiormente favorevoli. La necessità di ottenere l'approvazione degli azionisti per ciascun aumento di capitale comporterebbe un allungamento dei tempi, con una conseguente potenziale reazione negativa del mercato, precludendo così alla Società la possibilità di avvantaggiarsi di tali favorevoli condizioni di mercato. È altresì molto importante che la Società sia in grado di mostrare al mercato e ai potenziali finanziatori, soci strategici e istituzioni finanziarie una forte abilità nel raccogliere fondi velocemente ed efficacemente.

3. Informazioni sulla pubblicazione di un prospetto

A condizione che le azioni emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale, unitamente alle azioni ordinarie eventualmente emesse nei dodici mesi precedenti l'esecuzione dello stesso, rappresentino meno del 20% delle azioni ordinarie MolMed già ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario, la Società potrà beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di ammissione a quotazione ai sensi dell'art. 1, paragrafo 5, lett. a) del Regolamento (UE) 2017/1129, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017.

4. Effetti diluitivi dell'Aumento di Capitale

L'esecuzione dell'Aumento di Capitale comporterà un effetto diluitivo che allo stato non è determinabile in quanto dipenderà dagli importi delle azioni che saranno emesse e sottoscritte in esecuzione dell'Aumento di Capitale, sulla base delle richieste di sottoscrizione che perverranno alla Società, e del relativo prezzo di sottoscrizione.

5. Modifiche statutarie e diritto di recesso

Qualora la proposta di cui alla Relazione Illustrativa venga approvata, sarà necessario procedere alla modifica e integrazione dell'art. 5 dello statuto sociale nei termini di seguito indicati.

Al fine di facilitare l'individuazione delle variazioni statutarie, si segnala che per ciascuna disposizione oggetto di proposta di modifica, si è proceduto come segue:

- il testo vigente è riportato nella colonna di sinistra della tabella;
- il testo di cui si propone l'adozione è riportato nella colonna di destra della tabella e vengono sottolineate le parti aggiunte e barrate le parti eliminate.

| FORMULAZIONE VIGENTE | FORMULAZIONE NUOVA |
|---|--|
| <p>Il capitale sociale ammonta ad euro 21.819.020,83, ed è diviso in n. 463.450.672 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.</p> <p>L'assemblea straordinaria in data 29 ottobre 2007 ha deliberato di aumentare il capitale fino ad un massimo di euro 772.178,60, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, in forma scindibile, ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, a servizio di piani di <i>stock option</i> a favore di dipendenti, amministratori esecutivi e collaboratori della Società e di eventuali società controllate o controllanti, aumento che dovrà eseguirsi a cura del consiglio di amministrazione nei modi indicati</p> | <p>Il capitale sociale ammonta ad euro 21.819.020,83, ed è diviso in n. 463.450.672 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.</p> <p>L'assemblea straordinaria in data 29 ottobre 2007 ha deliberato di aumentare il capitale fino ad un massimo di euro 772.178,60, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, in forma scindibile, ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, a servizio di piani di stock option a favore di dipendenti, amministratori esecutivi e collaboratori della Società e di eventuali società controllate o controllanti, aumento che dovrà eseguirsi a cura del consiglio di amministrazione nei modi indicati</p> |

| | |
|---|---|
| <p>nel verbale stesso entro la data del 31 dicembre 2023.</p> <p>L'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 595.250,46 (cinquecentonovantacinquemiladuecentocinquanta a virgola quarantasei), oltre sovrapprezzo, con emissione di massime n. 12.643.520 (dodicimilioneicentoquarantatremilacinquecentoventi) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5° e 8°, del codice civile, da riservare ai beneficiari del Piano di Stock Option 2016-2021 approvato dall'assemblea dei soci del 7 novembre 2016. È stato fissato quale termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni la data del 31 gennaio 2022 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, del codice civile, si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte.</p> <p>L'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016 ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al consiglio di amministrazione di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, entro e non oltre il 31 ottobre 2018, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, mediante emissione, anche in più <i>tranche</i>, di complessive massime n. 42.000.000 azioni ordinarie, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da destinarsi esclusivamente e irrevocabilmente alla sottoscrizione da parte di Société Générale, secondo i termini e le condizioni stabiliti nell'accordo sottoscritto tra la Società e Société Générale in data 6 ottobre 2016, a fronte di richieste di sottoscrizione discrezionali formulate dalla Società ad un prezzo per ciascuna tranche pari al 95% del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (<i>Volume Weighted Average Price</i> ovvero "VWAP") delle azioni ordinarie della Società registrato nei tre giorni di mercato aperto successivi alla presentazione di ciascuna richiesta di sottoscrizione da parte della Società (il "Periodo di <i>Pricing</i>"). Nel caso in cui il prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del Periodo di <i>Pricing</i> sia inferiore</p> | <p>nel verbale stesso entro la data del 31 dicembre 2023.</p> <p>L'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 595.250,46 (cinquecentonovantacinquemiladuecentocinquanta a virgola quarantasei), oltre sovrapprezzo, con emissione di massime n. 12.643.520 (dodicimilioneicentoquarantatremilacinquecentoventi) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5° e 8°, del codice civile, da riservare ai beneficiari del Piano di Stock Option 2016-2021 approvato dall'assemblea dei soci del 7 novembre 2016. È stato fissato quale termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni la data del 31 gennaio 2022 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, del codice civile, si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte.</p> <p>L'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016 ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al consiglio di amministrazione di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, entro e non oltre il 31 ottobre 2018, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, mediante emissione, anche in più <i>tranche</i>, di complessive massime n. 42.000.000 azioni ordinarie, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da destinarsi esclusivamente e irrevocabilmente alla sottoscrizione da parte di Société Générale, secondo i termini e le condizioni stabiliti nell'accordo sottoscritto tra la Società e Société Générale in data 6 ottobre 2016, a fronte di richieste di sottoscrizione discrezionali formulate dalla Società ad un prezzo per ciascuna tranche pari al 95% del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (<i>Volume Weighted Average Price</i> ovvero "VWAP") delle azioni ordinarie della Società registrato nei tre giorni di mercato aperto successivi alla presentazione di ciascuna richiesta di sottoscrizione da parte della Società (il "Periodo di <i>Pricing</i>"). Nel caso in cui il prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del Periodo di <i>Pricing</i> sia inferiore</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| <p>al 97% del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati nel Periodo di <i>Pricing</i>, la Società e/o Société Générale avranno la facoltà di posticipare il termine del Periodo di <i>Pricing</i> di un giorno di mercato aperto (c.d. “<i>stop loss</i>”). Qualora l’evento di <i>stop loss</i> si verifichi per tre volte consecutive, la relativa richiesta di sottoscrizione sarà cancellata.</p> <p>La medesima assemblea straordinaria ha altresì conferito al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente e all’amministratore delegato, in via disgiunta tra loro, e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per: (i) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell’esecuzione dell’aumento di capitale nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all’offerta in sottoscrizione e all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno; (ii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l’incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.</p> <p>Il consiglio di amministrazione, in esecuzione della delega deliberata dall’assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016, ha deliberato in data 15 novembre 2016 di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.977.338,53, oltre sovrapprezzo, con emissione di massime n. 42.000.000 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, entro il termine finale del 31 ottobre 2018.</p> | <p>al 97% del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati nel Periodo di <i>Pricing</i>, la Società e/o Société Générale avranno la facoltà di posticipare il termine del Periodo di <i>Pricing</i> di un giorno di mercato aperto (c.d. “<i>stop loss</i>”). Qualora l’evento di <i>stop loss</i> si verifichi per tre volte consecutive, la relativa richiesta di sottoscrizione sarà cancellata.</p> <p>La medesima assemblea straordinaria ha altresì conferito al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente e all’amministratore delegato, in via disgiunta tra loro, e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per: (i) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell’esecuzione dell’aumento di capitale nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all’offerta in sottoscrizione e all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno; (ii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l’incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.</p> <p>Il consiglio di amministrazione, in esecuzione della delega deliberata dall’assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016, ha deliberato in data 15 novembre 2016 di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.977.338,53, oltre sovrapprezzo, con emissione di massime n. 42.000.000 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, entro il termine finale del 31 ottobre 2018.</p> <p><u>L’assemblea straordinaria in data 25 ottobre 2018 ha deliberato di attribuire al consiglio di</u></p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>Le azioni sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83 - <i>bis</i> e seguenti del D.lgs. 58/1998 ("TUF").</p> <p>Le azioni attribuiscono i medesimi diritti sia patrimoniali che amministrativi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.</p> | <p><u>amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, entro e non oltre il 25 ottobre 2020, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, mediante emissione di un numero di azioni ordinarie prive di valore nominale non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di MolMed alla data di eventuale esercizio della delega, con facoltà per il consiglio di amministrazione di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento e il termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, con il limite e la condizione che, in conformità all'art. 2441 comma 4 secondo periodo del codice civile, il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.</u></p> <p><u>La medesima assemblea straordinaria ha altresì conferito al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente e all'amministratore delegato in carica, in via disgiunta tra loro, e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per: (i) compiere ogni atto, predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale, nonché adempiere alle formalità necessarie per offrire in sottoscrizione a terzi le azioni di nuova emissione e per procedere alla loro ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno; (ii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.</u></p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>Le azioni sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83 - bis e seguenti del D.lgs. 58/1998 ("TUF").</p> <p>Le azioni attribuiscono i medesimi diritti sia patrimoniali che amministrativi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.</p> |
|--|---|

Le predette modifiche statutarie non attribuiscono il diritto di recesso agli azionisti che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente relazione illustrativa.

6. Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto precede, il consiglio di amministrazione intende sottoporre alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera:

Proposta

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di Molecular Medicine S.p.A.

- *esaminata la relazione illustrativa redatta dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998, nonché la proposta ivi formulata;*

delibera

1. *di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, entro e non oltre 24 mesi dalla data della presente delibera assembleare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., mediante emissione di un numero di azioni ordinarie prive di valore nominale non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di MolMed alla data di eventuale esercizio della delega, con facoltà per il consiglio di amministrazione di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento e il termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, con il limite e la condizione che, in conformità all'art. 2441 comma 4 secondo periodo cod. civ., il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale;*
2. *di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente e all'amministratore delegato in carica, in via disgiunta tra loro, e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per: (i) compiere ogni atto, predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale, nonché di adempiere alle formalità necessarie per offrire in sottoscrizione a terzi le azioni di nuova emissione e per procedere alla loro ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno; (ii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale*



sociale;

- 3. di modificare conseguentemente l'art. 5 dello statuto sociale, nei termini indicati nella relazione illustrativa."*

* * *

Milano, 24 settembre 2018

Per il consiglio di amministrazione

L'amministratore delegato

Riccardo Palmisano



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR)

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali · la società Molecular Medicine S.p.A., N. REA-MI 1506630, C. F. e P. IVA 11887610159, avente sede legale in Via Olgettina, 58 - 20132 Milano, contattabile mediante i seguenti recapiti:

- Via Meucci, 3 – 20091 Bresso (MI)

- Tel. +39 02 21277.1

- Fax. +39 02 21277.325

- E-mail: privacy@molmed.com

Responsabile della protezione dei dati personali

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer o DPO) contattabile all'indirizzo dpo@molmed.com per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali, tra cui la consultazione dell'elenco dei responsabili che trattano tali dati.

Oggetto e modalità del Trattamento

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (l'"Azionista") e la partecipazione azionaria (complessivamente, i "Dati Personali") sono forniti, anche con strumenti informatici o elettronici, dall'Azionista al Titolare, per garantire la partecipazione all'Assemblea degli Azionisti del prossimo 25 ottobre 2018 (l'"Assemblea") e per le ulteriori attività assembleari.

Il Titolare tratta i Dati Personali dell'Azionista in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del trattamento da parte del Titolare è consentire la partecipazione in Assemblea da parte dell'Azionista.

La base giuridica del trattamento · rappresentata dall'obbligo di legge in capo al Titolare del trattamento di garantire l'esercizio da parte dell'Azionista – anche a mezzo di soggetti delegati o subdelegati – dei diritti riconosciuti dalla normativa applicabile in relazione allo svolgimento dell'Assemblea.

Il conferimento dei Dati Personali e il trattamento degli stessi · necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento dei suddetti Dati Personali comporta, pertanto, l'impossibilità di intervenire all'Assemblea.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'Assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare nonché a società terze o altri soggetti che svolgono attività per conto del Titolare nella gestione degli adempimenti relativi all'Assemblea. I Dati Personali potranno essere comunicati:

- ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa comunitaria (tenuto conto che il Titolare è società quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi).



- agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo del Titolare.

Inoltre, alcuni Dati Personali dell’Azionista (nome e cognome dell’Azionista così come la sua partecipazione azionaria) potranno essere diffusi al mercato finanziario e/o depositati presso la Camera di Commercio di Milano in ossequio delle norme di legge vigenti e dei regolamenti CONSOB.

I Dati Personali saranno eventualmente comunicati ad ulteriori terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

I Dati Personali dell’Azionista saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all’interno dell’Unione Europea, e saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l’Assemblea, dal Titolare al fine di documentare quanto trascritto nel verbale. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.

Diritti degli interessati

L’interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro trattamento ma, in questi casi, potrebbe non essere consentito l’intervento in Assemblea. Si ricorda inoltre che, successivamente all’Assemblea, i Dati Personali devono essere conservati dal Titolare a disposizione delle Autorità, nei termini e modi sopra richiamati.

Per l’esercizio dei predetti diritti l’interessato può rivolgersi al Titolare agli indirizzi sopra riportati.

Le ricordiamo che ai sensi della normativa applicabile le è assicurato il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza di Monte Citorio, 121; Tel. (+39) 06.696771, email: garante@gdpd.it.



Per ulteriori informazioni:

Ilaria Candotti

Investor Relations Manager

MolMed S.p.A.

telefono: +39 02 21277.205

fax: +39 02 21277.325

e-mail: investor.relations@molmed.com